

n.4496/14 V.G.

## IL TRIBUNALE DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici

dr. Stefano Rosa

-Presidente-

dr. Raffaele Del Porto

-Giudice-

dr. Angelina Augusta Baldissera

-Giudice relatore-

-letti gli atti del procedimento, a scioglimento della riserva che precede, espone quanto segue.

Con decreto del tribunale di Crema dep. il 27.12.2012 (doc.1 riev.) il ricorrente [REDACTED] è stato nominato, ex art. 2487 secondo comma cc. liquidatore giudiziale della società [REDACTED] srl in liquidazione. Allega di essersi dimesso dalla carica nel corso dell'assemblea del 7.7.2014 (doc.3), di aver convocato per la nomina di un nuovo liquidatore l'assemblea della società, la

quale non è stata in grado di deliberare per mancanza del quorum statutario (doc. 5); chiede dunque che sia il tribunale a provvedere alla sua sostituzione.

I soci [REDACTED] (costituitasi in giudizio) e [REDACTED] (rappresentata in udienza dal proprio difensore) non si sono opposti.

Il ricorso è inammissibile.

La sostituzione del liquidatore giudiziale da parte del tribunale non è prevista da alcuna norma, mentre deve ritenersi che il potere surrogatorio dell'autorità giudiziaria (rispetto all'organo assembleare) possa essere esercitato solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, da interpretarsi restrittivamente. Tale potere nella specie si è esaurito con la nomina del dr. [REDACTED] che ha accettato l'incarico. Il ricorrente non prospetta alcuna

ragione giustificatrice delle proprie dimissioni e l'intervento del tribunale quanto alla permanenza in carica del liquidatore è previsto dal Codice nella disposizione (art. 2487, ult.comma c.c.) che prevede un provvedimento di revoca del liquidatore stesso, naturalmente non ad istanza del medesimo, ma di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.

Per tali assorbenti ragioni va dunque dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Quanto alle spese di lite, poiché l'inammissibilità non è stata eccepita dalle parti, bensì solo rilevata d'ufficio dal tribunale, vi sono i presupposti per una compensazione integrale.

p.q.m.

- dichiara l'inammissibilità del ricorso.
- compensa le spese di lite.

Si comunico.

Brescia, 21.11.2014

Il Presidente

Dr. Stefano Rosa

IL CASO.it

Depositato in Cancelleria

il 28/11/2014

*[Handwritten signature]*